

Nel caso degli impianti che nell'ambito del periodo storico di riferimento hanno avviato per la prima volta le attività, l'assegnazione tiene conto del periodo effettivo di attività, in particolare: il livello di attività viene calcolato sulla base delle informazioni storiche rilevate nel periodo tra la data di avvio della produzione e la fine del periodo storico di riferimento. Per gli impianti avviati nel 2003, il periodo storico considerato è stato esteso al 2004 a seguito di una specifica richiesta di dati aggiuntivi.

Nel caso degli impianti che nell'ambito del periodo storico di riferimento hanno subito modifiche sostanziali, l'assegnazione tiene conto della modifica effettuata, in particolare: il livello di attività viene calcolato sulla base delle informazioni storiche rilevate nell'intervallo tra l'anno di effettuazione della modifica sostanziale e la fine del periodo storico di riferimento. A tal fine la modifica sostanziale di un impianto è definita come un intervento di tipo strutturale che ha comportato:

- un'espansione della capacità produttiva installata di un impianto regolato dalla Direttiva 2003/87/CE
- e una modifica del 20% delle emissioni mantenuta negli anni successivi a quello in cui è avvenuta la modifica.

Non sono state considerate modifiche sostanziali interventi quali:

- un maggior utilizzo della capacità produttiva esistente ed autorizzata di un impianto;
- una modifica dei turni di produzione di un impianto;
- una revisione dei sistemi di automazione della produzione.

Il gestore assicura che tutte le fonti le cui emissioni sono state considerate ai fini della trasmissione delle informazioni storiche di cui all'articolo 2 del DL 273/2004 ed utilizzate ai fini dell'assegnazione di quote siano monitorate e rendicontate.

Il numero di quote assegnate ai singoli impianti ai sensi della presente Decisione non sarà aggiornato a fronte di eventuali modifiche dell'ammontare di quote assegnato al settore e/o di eventuali modifiche della somma settoriale dei livelli di attività dei singoli impianti ( $\sum_{i=0, \dots, m} L_{i,j}$ ).

Nei paragrafi successivi viene esplicitata la metodologia d'assegnazione di quote a livello d'impianto. Si sottolinea che tale metodologia viene applicata alla configurazione dell'impianto esistente al 31/12/03. Possibili assegnazioni aggiuntive associate con modifiche sostanziali di parti d'impianto esistente o ampliamenti d'impianto avvenuti dopo il 31/12/03 saranno valutate successivamente nell'ambito del processo di assegnazione ai nuovi entranti (vedere paragrafo "4.2 – Modalità di assegnazione delle quote agli impianti "nuovi entranti" (non termoelettrici)"). In caso di valutazione positiva, le assegnazioni da impianto esistente saranno oggetto d'integrazione con assegnazioni da impianto nuovo entrante.